



REGOLAMENTO VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Approvato con Delibera n. 40 del Collegio Docenti e n. 232 del Consiglio d'Istituto del 10.11.23

Premessa

Il Collegio dei docenti del ITT-LSSA "Copernico" definisce la valutazione come parte integrante del processo di apprendimento con criteri, procedure e strumenti equi, trasparenti e tempestivi, e svolge il ruolo fondamentale di informare se gli obiettivi previsti dai percorsi formativi sono stati raggiunti e in quale misura, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento (DPR 122/2009).

Gli studenti vengono valutati alla fine del 1[^] e del 2[^] Quadrimestre nelle operazioni di scrutinio intermedio e finale. La valutazione non è un'analisi quantitativa della media di valori calcolabili e predeterminati, ma è qualitativa, perché invece di misurare, descrive e fornisce tutte quelle informazioni relative alle motivazioni, ai comportamenti e/o aspettative degli studenti in forma dettagliata e democratica volta alla costruzione di una cittadinanza attiva e responsabile.

La valutazione deve tener conto dei livelli di partenza, dell'impegno, dei progressi compiuti dai singoli alunni nel raggiungimento degli obiettivi minimi (il cui possesso è imprescindibile per poter affrontare la successiva classe del 1[^] biennio, 2[^] biennio e ultimo anno).

Inoltre, nell'ambito delle *performance* fornite dagli allievi, saranno tenuti in debita considerazione gli elementi motivazionali, orientativi ed emotivi di ciascuno di loro. Individualizzazione e personalizzazione divengono, in questa prospettiva, lo strumento per attivare meccanismi di retroazione e di compensazione delle carenze riscontrate, per garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno.

Sono oggetto della valutazione:

- **la verifica degli apprendimenti**, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle Linee Guida e alle Indicazioni Nazionali;
- **la valutazione del comportamento**, cioè il rispetto nei confronti di tutto il personale scolastico e dell'ambiente; interesse e partecipazione nei confronti della proposta educativa;
- **la rilevazione e la certificazione delle competenze di base**, cioè la capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni pratiche o di studio, per uno sviluppo professionale e/o personale sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR (Art. 10 del DPR 275/99 e successive modificazioni).

Art. 1. Normativa di riferimento

- a) La valutazione nel secondo ciclo di istruzione è effettuata secondo quanto previsto: dal Testo Unico, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;
- b) DPR dell'8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 6 e l'art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;
- c) Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l'art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;
- d) Legge dell'8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;
- e) Decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- f) Decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
- g) Ordinanza Ministeriale n°92 prot. n. 11075 del 5.11.2007;
- h) Art. 4 del DPR n. 122/2009 recante norme sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- i) Nota prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;
- j) Legge 8 ottobre 2010, n.170, recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- k) D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 ed allegate linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
- l) D.Lgs 62/2017 norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

**TITOLO I
TRAGUARDI E STRATEGIE**

Art.2. Traguardi di competenza e standard minimi di valutazione

2.1. Traguardi di competenza

1° Biennio	2° Biennio e 5°anno
<p>Le verifiche orali accertano se lo studente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sa esprimersi in modo corretto; • sa organizzare un discorso organico e compiuto su un argomento specifico; • ha studiato, interiorizzato e personalizzato i contenuti. <p>Con le verifiche scritte si cercherà di accertare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la correttezza grammaticale e formale della scrittura; • la correttezza rappresentativa e di calcolo; • la correttezza delle procedure, delle tecniche e delle strategie risolutive; • l'organicità dello sviluppo dell'argomento; • la consequenzialità nello svolgimento di semplici argomentazioni; • la ricchezza di contenuto. 	<p>Le verifiche orali accertano se lo studente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possiede le conoscenze fondamentali dell'argomento richiesto; • sa organizzare sull'argomento un discorso organico e coerente; • sa esprimersi in modo chiaro e corretto con opportune argomentazioni e riflessioni personali; • sa interpretare correttamente e criticamente le principali informazioni attinte dai diversi ambiti disciplinari, utilizzando molteplici canali comunicativi; • possiede capacità logiche, competenze digitali/innovative. <p>Con le verifiche scritte si cercherà di accertare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rispondenza tra la proposta e lo svolgimento; • la correttezza formale della scrittura; • la correttezza delle procedure, delle tecniche e delle strategie risolutive; • la ricchezza lessicale e di contenuto; • lo sviluppo armonico e consequenziale dell'argomento, costruito sulla base della rielaborazione di dati già in possesso e considerazioni di carattere personale.

2.2. Standard minimi di valutazione (livello della sufficienza valido per tutte le discipline)

1° Biennio	2° Biennio e 5°anno
<ul style="list-style-type: none"> ● conoscere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati e rielaborarli con un linguaggio specifico essenziale, ma corretto; ● saper scegliere e utilizzare, per l'interpretazione dei fenomeni e la comprensione, gli strumenti adeguati e le conoscenze già acquisite; ● saper produrre testi scritti abbastanza corretti nel contenuto e nella forma; ● saper risolvere semplici problemi in ambito matematico e tecnico-scientifico; ● esprimere semplici giudizi. 	<ul style="list-style-type: none"> ● conoscere e comprendere i contenuti fondamentali studiati; ● saper correlare le conoscenze acquisite; ● saper esporre i contenuti in forma chiara e coerente, utilizzando il lessico specifico di base; ● saper produrre testi scritti corretti nel contenuto e nella forma; ● elaborare autonomamente giudizi e opinioni, argomentandoli opportunamente; ● saper risolvere semplici problemi in ambito matematico e tecnico-scientifico.

2.3. Strategie metodologiche

<i>ATTIVITÀ</i>	<i>APPROCCI METODOLOGICI</i>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lezione frontale, dialogata e interattiva ✓ Lezione / applicazione ✓ Lettura guidata del libro di testo ✓ Schematizzazione sintetica scritta dei punti centrali del percorso da compiere ✓ Attività di studio guidato con riflessioni sul metodo di lavoro ✓ Lettura guidata per l'individuazione dei concetti chiave ✓ Riepilogo per nodi concettuali ✓ Uso e costruzione di schemi di sintesi e mappe ✓ Lettura e analisi di fonti e documenti storici ✓ Discussione guidata su tematiche specifiche ✓ Lavoro di gruppo e rispetto delle consegne ✓ Chiarimenti ed esercizi individualizzati ✓ Promozione di attività di tutoring fra gli allievi ✓ Affidamento di incarichi di responsabilità e di fiducia ✓ Produzione di elaborati digitali (documenti in Word, presentazioni in PowerPoint, Genially, piattaforme interattive e innovative) ✓ Assegnazione compiti di realtà ✓ Software di simulazione ✓ Lezione multimediale / Uso di Sussidi audiovisivi e/o multimediali / Uso della LIM ✓ Esercitazione prove Invalsi ✓ Attività di recupero ✓ Somministrazione prove di ingresso/fine modulo di azzerramento / livelli di partenza ✓ Uscite didattiche 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Problem solving ✓ Learning by doing ✓ E-learning ✓ Brain storming ✓ Role playing ✓ Cooperative learning ✓ Scoperta guidata ✓ Didattica laboratoriale ✓ Attività di laboratorio ✓ Reciprocal teaching ✓ Analisi dei casi ✓ Debate ✓ Attività di feed back ✓ Ambienti virtuali di apprendimento ✓ Orientamento ✓ PCTO ✓ CLIL ✓ Flipped classroom

TITOLO II VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Art.3. Modalità di accertamento degli apprendimenti scolastici

3.1. Tipologia delle verifiche

VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento)	VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione intermedia e finale)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Interventi dal posto, collettivi e/o individuali, al termine di ogni unità didattica ✓ Osservazione del lavoro svolto in classe e del contributo offerto al dialogo educativo ✓ Controllo dei compiti svolti a casa ✓ Prove di attenzione (somministrazione, senza preavviso, di un test al termine della lezione) ✓ Prove strutturate ✓ Esercizi di analisi e di produzione relativi alle varie tipologie testuali ✓ Risoluzione esercizi e problemi ✓ Quiz, software per esami e piattaforme di test on line ✓ Interpretazione di cartine storiche, documenti, dati, tabelle, grafici.... ✓ Esperimenti o esercitazioni da effettuare, di massima, in laboratorio nell'arco dell'anno con relativa relazione tecnica 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Colloqui individuali ✓ Prove strutturate e semi-strutturate ✓ Analisi del testo ✓ Analisi e produzione testo argomentativo ✓ Prove bi o multidisciplinari attinenti l'indirizzo di studio (tipologia esame di stato), ✓ Test a risposta aperta ✓ Risoluzione esercizi e problemi ✓ Prova grafica/pratica ✓ Prove di laboratorio ✓ Simulazione colloquio ✓ Relazione tecnica di laboratorio ✓ Costruzione di schemi e mappe concettuali ✓ Altre tipologie di prove scritte previste dall'Esame di Stato ✓ Compiti autentici e compiti di realtà

N.B. Gli elaborati prodotti a casa, su piattaforme e-learning, sono oggetto di valutazione formativa e, pertanto, contribuiscono alla valutazione finale dell'alunno.

Art.3.2. Numero delle prove di verifica

Verifiche	Primo quadrimestre	Secondo quadrimestre
Prova orale:	non meno di 2 (due) prove	non meno di 2 (due) prove
Prova scritte	non meno di 2 (due) prove	non meno di 2 (due) prove

Art. 3.3. Fasi della valutazione

La valutazione accompagna e regola l'azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell'alunno.

Si distinguono **tre fasi fondamentali**, che sottendono tre diverse funzioni:

Valutazione iniziale o diagnostica	<p>Inizio anno scolastico (mese di settembre)</p> <p>Classi prime</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Colloqui strutturati e non strutturati /Brain storming. ● Test di ingresso elaborati dai dipartimenti disciplinari di italiano, matematica e inglese per individuare il livello di partenza degli alunni. ● Gli esiti delle prove, che prevedono la distinzione in quattro fasce di livello (base non raggiunto, base, intermedio e avanzato), non valutano il profitto, ma rilevano i prerequisiti, per accertare competenze e abilità degli alunni e, inoltre, per l'Autovalutazione d'Istituto. ● I consigli di classe e i singoli dipartimenti, sulla base dell'accertamento effettuato, elaborano la programmazione di classe e la progettazione curriculare di dipartimento. <p>Per gli alunni che presentano un "livello base non raggiunto" sono previste attività di recupero in itinere a partire dal mese di settembre.</p>
---	---

<p>Valutazione iniziale / diagnostica</p>	<p>Classi intermedie e classi quinte</p> <p>Modulo propedeutico finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● al recupero e/o al consolidamento dei contenuti, delle abilità e delle competenze disciplinari ritenute propedeutiche all'avvio dell'attività didattica annuale; ● al consolidamento di una mentalità tecnico-scientifica necessaria per affrontare gli argomenti previsti per il nuovo percorso di studi. ● ad acquisire e/o consolidare competenze logiche/ linguistiche ritenute essenziali per il proseguimento degli studi ● alla riattivazione dei meccanismi di studio; ● all'accertamento della padronanza lessicale indispensabile per comunicare in modo corretto ed efficace; <p>Al termine di tale modulo verrà effettuata una verifica scritta/orale per accertare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la capacità di orientarsi nell'ambito delle discipline ● la capacità di individuare eventi e aspetti fondamentali di quanto riproposto ● la capacità di individuare nessi e relazioni ● la conoscenza di termini e concetti basilari delle varie discipline <p>La verifica finale del modulo propedeutico, concorre ai fini della valutazione quadrimestrale.</p>
<p>Valutazione in itinere / formativa</p>	<p>Effettuata in itinere, anche attraverso semplici feedback orali e/o scritti e/o multimediali; finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento di ciascuno studente.</p> <p>Fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica o predisporre interventi di riallineamento/potenziamento.</p> <p>Favorisce l'autovalutazione da parte degli studenti.</p> <p>I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di valutazione discussi e concordati nella programmazione dei Dipartimenti.</p>
<p>Valutazione finale / sommativa</p>	<p>Valutazione sommativa periodica</p> <p>Verifica periodica espressa con un voto (griglie di valutazione elaborate dai dipartimenti disciplinari), effettuata dopo un percorso di apprendimento o alla fine di una unità didattica per accertare quali obiettivi sono stati raggiunti e a che livello.</p> <p>Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi del curriculum e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze conseguite da ogni alunno.</p> <p>Valutazioni intermedie e finali (1°/2° quadrimestre)</p> <p>Rappresentano una sintesi che tiene conto anche della crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell'attività di studio:</p> <p>Viene effettuata tramite un voto unico con riferimento ai seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. acquisizione dei contenuti (conoscenza e comprensione) b. applicazione (abilità) c. acquisizione competenze: <ul style="list-style-type: none"> ● competenza linguistica (comunicazione verbale e grafica) ● rielaborazione (analisi, sintesi, valutazione).

Art.4. Modalità di valutazione dell'apprendimento

4.1. Criteri di valutazione comuni

Per conferire omogeneità ai processi di valutazione in tutte le discipline, il Collegio dei Docenti approva la “**Griglia di misurazione e valutazione dei livelli di competenza raggiunti**”, su indicazione dei Dipartimenti disciplinari. La griglia è articolata in livelli, competenze, giudizio sintetico, voto in decimi ed eventuali azioni didattiche.

I docenti, per ogni disciplina, adottano forme, tipologie di verifica e criteri di valutazione discussi e concordati nella programmazione dei Dipartimenti. Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi del curriculum e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze conseguite da ogni alunno.

Pertanto:

- la valutazione degli apprendimenti delle singole discipline viene effettuata mediante le apposite griglie di valutazione in cui viene esplicitata la soglia di sufficienza (6/10). Le **Griglie di misurazione e valutazione** sono elaborate da ciascun dipartimento, approvate dal C.D., inserite nel PTOF e pubblicate sul sito della scuola.

Si precisa altresì che:

- in caso di **valutazione insufficiente**, il voto riportato sul registro non ha lo scopo di “penalizzare”, ma di dare allo studente e alla famiglia la visione del processo di apprendimento, pertanto sul RE Argo deve essere motivato indicando i punti di debolezza e le modalità di recupero;
- se l'alunno **rifiuta di sostenere la prova** scritta /orale/grafica/pratica o una verifica di recupero, sul **RE** il docente registra
 - **al 1° Biennio: voto 2;**
 - **al 2° Biennio e 5° anno** (corsi quinquennali): **voto 1**, riportando la dicitura “**Rifiuto della verifica**” (specificare se l'alunno non risponde neanche su argomenti da lui scelti) nel commento al voto;
- se l'alunno **consegna il compito in bianco**, se **viene colto in flagranza di copiatura**, se **l'elaborato risulta chiaramente copiato da qualsiasi fonte**, sul **RE** il docente registra
 - o **al 1° Biennio: voto 2;**
 - o **al 2° Biennio e 5° anno** (corsi quinquennali): **voto 1**, riportando la dicitura “**Consegna il compito in bianco - colto in flagranza di copiatura, elaborato chiaramente copiato da**” nel commento al voto;
- la prova scritta non effettuata dall'alunno, viene recuperata a discrezione del docente secondo necessità, entro 10 giorni dall'effettuazione della verifica, annotando sul RE un avviso per i relativi genitori;
- in caso di **prova gravemente insufficiente** (Livello D1 - Griglia di misurazione valutazione dei livelli di competenza raggiunti), sul RE il docente **registra**:
 - o **al 1° Biennio: voto 3;**
 - o **al 2° Biennio e al 5° anno** (corsi quinquennali): **voto 2;**
- la verifica scritta risultata inadeguata, può essere compensata con verifica orale solo relativamente a quelle discipline per le quali sia possibile accertare le competenze raggiunte anche oralmente;
- possono essere effettuate verifiche scritte valide per l'orale, tramite test strutturati/semi-strutturati/multimediali;
- il risultato di un'eventuale prova (scritta/orale/grafica/pratica) negativa, in un processo di apprendimento positivo, non condiziona la valutazione dell'alunno. Infatti nella valutazione intermedia e finale ha un “peso” significativo il percorso di formazione e crescita personale e culturale dell'alunno/a.
- la **valutazione finale** non deve tener conto, in modo esclusivo, dell'accertamento matematico e numerico degli elementi raccolti, ma, dei livelli di partenza, dell'impegno, dei progressi compiuti dai singoli alunni nel raggiungimento degli obiettivi minimi (il cui possesso è imprescindibile per poter affrontare la successiva classe del biennio o del triennio). Poiché nella valutazione finale concorrono anche elementi motivazionali, orientativi ed emotivi degli alunni, nella pagella del **1° e del 2° quadrimestre** viene fissato come **voto minimo**:
 - o **quattro per il biennio**

ALLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

- **tre per il triennio.**

Art. 5. Valutazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali

I Bisogni Educativi Speciali comprendono:

- **Disabilità motorie e disabilità cognitive** certificate dal Servizio Sanitario Nazionale, che indicano la necessità dell'insegnante di sostegno e di un **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**
- **Disturbi evolutivi specifici - DSA** (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) e l'**ADHD**, deficit di attenzione e iperattività, certificati dal Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti privati. Si predispongono **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**
- **Disturbi legati a fattori socio-economici, linguistici, culturali** come la non conoscenza della lingua e della cultura italiana e alcune difficoltà di tipo comportamentale e relazionale. Le difficoltà possono essere messe in luce dalla scuola, che osserva lo studente ed esprime le sue considerazioni, o possono essere segnalate dai servizi sociali. Non è previsto l'insegnante di sostegno e la scuola può decidere, in collaborazione con le famiglie, di predisporre un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**.

In conclusione possiamo affermare che il Consiglio di classe è obbligato a redigere un PDP in presenza di richiesta dei genitori corredata da certificazione di DSA; negli altri casi è "peculiare facoltà" del consiglio individuare casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di individualizzazione e personalizzazione, formalizzati nel PDP, che rimane valido per un solo anno scolastico.

I Consigli di classe garantiscono:

- a) attraverso interventi personalizzati/individualizzati e monitoraggi periodici, il raggiungimento degli obiettivi didattici degli alunni con BES attraverso la flessibilità delle strategie e, in particolar modo, mirano allo sviluppo e al potenziamento delle capacità cognitive, affettive- relazionali, promuovendo atteggiamenti di interesse di motivazione e di partecipazione;
- b) il conseguimento di obiettivi socio-comportamentali e formativi:
 - migliorare i processi di integrazione e di socializzazione;
 - potenziare l'autostima e il grado di autonomia personale e sociale;
 - sensibilizzare al rispetto dei ruoli e delle regole;
 - saper esprimere le conoscenze e i contenuti utilizzando un lessico appropriato ed adeguato;
 - saper analizzare e comprendere semplici testi e utilizzare linguaggi specifici;
 - arricchire il proprio bagaglio culturale.

5.1 Studenti con disabilità motorie e disabilità cognitive

Per gli studenti con disabilità, la valutazione è strettamente correlata al P.E.I. ed è finalizzata a mettere in evidenza e a registrare i progressi dell'alunno rispetto alla situazione di partenza, ai punti di forza e di debolezza. La valutazione, quindi, si riferisce all'intero processo educativo.

La valutazione degli alunni diversamente abili tiene conto di tre diversi percorsi:

A. **percorso ordinario**, conforme alla progettazione didattica della classe, sulla base del curriculum d'istituto (nel caso di disabilità attinenti prettamente alla sfera fisica); si applicano gli stessi criteri di valutazione della classe (*Griglia di valutazione alunni disabili - percorso A e B*)

B. **percorso personalizzato** con verifiche identiche o equipollenti e tempi più lunghi; rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri di valutazione (*Griglia di valutazione alunni disabili- percorso A e B*)

C. **percorso differenziato** con verifiche non equipollenti (*Griglia di valutazione alunni disabili- percorso C*).

Nel caso di PEI con percorso **A e B**, l'alunno consegue il diploma di scuola secondaria di II grado.

Nel caso di PEI con percorso **C**, anche se differenziato in una sola disciplina, lo studente non consegue il diploma ma un attestato di credito formativo.

La valutazione dei percorsi didattici e dei risultati raggiunti, visto il suo valore formativo, deve essere sempre garantita. Le decisioni che riguardano la corrispondenza dei percorsi disciplinari e l'equipollenza - ossia la validità delle prove di verifica - sono di competenza del Consiglio di classe alla presenza dei genitori; nel PEI si definiscono gli obiettivi da raggiungere per ciascuna disciplina e in base ad essi il Consiglio di classe dichiara, attraverso un voto e secondo i criteri definiti, se sono stati raggiunti. Il Consiglio di classe ha altresì il compito di definire se quegli obiettivi consentano o meno di caratterizzare il percorso personalizzato seguito come valido per il conseguimento del titolo.

La prima applicazione di un percorso differenziato -C- richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l'ordinaria progettazione dell'indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione stabiliti. Negli anni successivi la continuazione del percorso differenziato viene considerata automatica, previo consenso dei genitori, salvo diversa decisione del Consiglio di classe, anche derivante da motivata richiesta della famiglia.

Lo studente che segue un percorso differenziato, per cui al termine della scuola secondaria di II grado non può conseguire il diploma, ha comunque la possibilità di passare a un percorso personalizzato che conduce, al contrario, al conseguimento del titolo di studio. Questo passaggio è però possibile se il Consiglio di classe decide, in base agli elementi di valutazione in suo possesso e con adeguata motivazione, che lo studente è in grado di apprendere anche le discipline seguite in precedenza in modo differenziato, sostenendo in un secondo momento prove equipollenti.

Per tutti gli studenti con disabilità delle classi terze, quarte e quinte, vengono progettati percorsi di PCTO realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento al lavoro, in conformità con i principi del Decreto legislativo

n.66 del 2017; nel PEI, come indicato da tale decreto, sono definiti gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei PCTO - percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per studenti e studentesse con disabilità, assicurando la loro partecipazione. La fase di transizione dalla scuola alla vita adulta lavorativa riveste soprattutto per loro una importanza estremamente rilevante, oggetto da tempo di attenzioni da parte della comunità educante, anche a livello internazionale.

5.2. Studenti con Disturbi evolutivi specifici.

La valutazione degli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento, certificate, tiene conto delle situazioni soggettive degli studenti, dell'impegno dello studente e delle conoscenze effettivamente acquisite.

Come da normativa vigente, per una più corretta valutazione, si pongono in essere misure compensative e dispensative e si tiene conto dell'entità del profilo di difficoltà del tipo di disturbo specifico e relative difficoltà. La valutazione viene effettuata con apposite griglie di misurazione e di valutazione.

Tali modalità valutative, che consentono allo studente con **Disturbi evolutivi specifici** di dimostrare realmente il livello di apprendimento raggiunto, vengono garantite anche nel corso degli Esami di Stato.

5.3. Studenti con Disturbi legati a fattori socio-economici, linguistici, culturali

La valutazione degli studenti con difficoltà generiche di apprendimento, certificate o rilevate dal Consiglio di classe, che ha predisposto un Piano Didattico Personalizzato (PDP), tiene conto delle situazioni soggettive di tali alunni, garantendo facilitazioni didattiche (Direttiva ministeriale 27/12/2012 e CM 8 del 6 marzo 2013):

Come da normativa vigente, per una più corretta valutazione, si pongono in essere misure compensative e dispensative e si tiene conto dell'entità del profilo di difficoltà del tipo di disturbo specifico e relative difficoltà.

In particolare, per la valutazione degli studenti con cittadinanza non italiana si tiene conto dei livelli di partenza, di progresso e di sviluppo del singolo studente, anche in relazione ad un'eventuale progettazione didattica personalizzata e alle iniziative di recupero programmate, mirate al raggiungimento delle conoscenze ed abilità essenziali della classe di inserimento per la valutazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali.

Art. 6. Trasparenza della valutazione

Affinché la valutazione dell'apprendimento risulti efficace, trasparente e tempestiva (comma 2 art.1 DPR 122/09), il Collegio Docenti si impegna a garantire alcune condizioni:

ALLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

- illustrare allo studente la griglia/rubrica di valutazione, affinché conosca gli obiettivi e i criteri di valutazione;
- informare gli studenti della tipologia della prova che dovranno sostenere;

- stabilire gli obiettivi da raggiungere;
- esplicitare i criteri di correzione relativi alle prove di verifica;
- esplicitare la valutazione dei colloqui orali;
- consegnare le prove corrette e valutate in tempo utile perché la valutazione sia funzionale alla crescita dell'apprendimento: max. entro 15 gg. dalla somministrazione e comunque prima della somministrazione di un'altra prova o delle valutazioni intermedie (scrutinio);
- usare le prove, dopo la correzione, come strumento di crescita e autovalutazione;
- comunicare l'esito della valutazione delle verifiche orali/scritte/grafiche e pratiche ai genitori mediante la trascrizione del voto sul RE Argo.

Art.7. Valorizzazione degli apprendimenti (eccellenze)

IL DM n.157/2023 del MIUR individua le iniziative e le modalità di riconoscimento dei livelli di eccellenza raggiunti dagli studenti delle scuole secondarie di 2° grado.

La scuola promuove iniziative interne e aderisce a progetti/iniziativa esterne per la valorizzazione delle eccellenze, conformi agli obiettivi didattici ed educativi contenuti nel PTOF

Inoltre, gli studenti meritevoli che ottengono la votazione di 100 e lode nell'Esame di Stato e gli studenti che raggiungono risultati elevati nelle competizioni e nelle olimpiadi accedono al riconoscimento e ai premi previsti dal decreto legislativo 262 del 29 dicembre 2007.

Al fine di:

- potenziare le capacità di ogni singolo studente sulla base delle proprie attitudini,
- condurre al raggiungimento del successo formativo,
- promuovere la cultura dell'eccellenza tra gli alunni,

i docenti dei Dipartimenti attuano iniziative volte alla valorizzazione delle eccellenze, quali:

- ✓ Seminari su temi di particolare interesse ed incontri con autori
- ✓ Esercitazioni aggiuntive in classe e a casa
- ✓ Attività di approfondimento per gruppi-classe
- ✓ Corsi di preparazione e partecipazione a gare, olimpiadi e concorsi
- ✓ Attività di consolidamento e potenziamento delle competenze scientifiche e di lettura per gli studenti in vista delle prove INVALSI
- ✓ Attività di approfondimento linguistico - Certificazioni internazionali di lingua inglese
- ✓ Attività di consolidamento e approfondimento di tipo tecnico-scientifico (anche in collaborazione con docenti universitari e/o finalizzate alla partecipazione a gare nazionali e internazionali),
- ✓ Attività di approfondimento su piattaforma e-learning
- ✓ Partecipazione ad altre attività deliberate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di classe
- ✓ Training specifico per l'Esame di Stato, specialmente nelle discipline di indirizzo.

Art.8. Valutazione Educazione civica

Obiettivo dell'insegnamento dell'Educazione civica è quello di sviluppare temi legati alla convivenza civile, modificando l'atteggiamento delle giovani generazioni verso il sapere, accrescendone non solo le conoscenze ma soprattutto le competenze. Solo un cittadino "competente" può esercitare effettivamente i propri diritti di cittadinanza. Attraverso il raggiungimento di adeguate competenze gli studenti saranno in grado di adattarsi in modo flessibile al mondo esterno, affrontare problemi e utilizzare le proprie conoscenze e abilità in situazioni contingenti e aperte all'imprevisto, non predeterminate, mostrandosi "competenti".

Tre sono gli assi attorno a cui ruota l'insegnamento di Educazione civica:

- lo studio della Costituzione
- lo sviluppo sostenibile
- la cittadinanza digitale

L'insegnamento trasversale di Ed. Civica, secondo la Legge 92 del 2019 e il DPR 22 giugno 2009, n. 122, prevede 33 ore/anno di insegnamento e valutazioni collegiali periodiche e finali.

Al fine di rendicontare le ore dedicate all'insegnamento di Ed. Civica, ogni docente compila la scheda di "**Rendicontazione ore relative all'insegnamento di Ed.Civica**" da consegnare al coordinatore del C.d.C. (durante lo scrutinio intermedio e finale), in cui vengono registrate le tematiche trattate, la data e il numero di ore dedicate alle attività svolte.

**ALLA VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI**

La responsabilità sugli obiettivi da raggiungere e la valutazione intermedia e finale è collegiale (Consiglio di classe); tutti i docenti curano il percorso didattico di Ed. civica durante l'intero anno scolastico, nell'ambito delle proprie

ordinarie attività. Fermo restando il coinvolgimento di tutti i docenti, il coordinamento della disciplina viene affidato al docente coordinatore di ogni consiglio di classe.

Nell'ambito dello scrutinio intermedio e finale, ogni docente fornisce indicazioni valutative per giungere a un voto unanime per singolo studente:

- a) nel 1° quadrimestre l'alunno viene valutato in merito a:
 - Partecipazione e impegno alle attività proposte
 - Rispetto delle regole
 - Interazione nel gruppo
 - Interventi orali.
- b) nel 2° quadrimestre, al fine di mantenere la caratteristica della collegialità della valutazione della disciplina, l'eventuale prodotto realizzato da ogni gruppo di studenti è oggetto di valutazione finale (partecipazione e impegno alle attività proposte, interazione nel gruppo, consapevolezza nel sostenere le proprie idee e disponibilità a modificare e riformulare il proprio punto di vista), in base alla "**Rubrica di valutazione delle competenze attese per l'insegnamento di Ed. civica**".

Si ricorda che, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, il voto di Ed. Civica concorre:

1. alla definizione del calcolo della media;
2. all'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato;
3. all'attribuzione del credito scolastico per le classi:
 - terze, quarte e quinte del percorso quinquennale
 - seconde, terze e quarte del percorso quadriennale.

Art.9. Valutazione esterna obbligatoria

9.1. La valutazione esterna obbligatoria per le classi II e V di scuola secondaria di II grado è curata dal servizio nazionale (INVALSI). La partecipazione alla rilevazione nazionale degli apprendimenti degli studenti, come previsto dall'art. 12, del DPR del 15 marzo 2010, n. 89 e D.Lgs 62/2017, rientra, anche ai sensi dell'art. 51 c. 2 della legge 35/2012, nell'attività ordinaria d'istituto. In tal modo, la scuola potrà ottenere informazioni sugli apprendimenti distinti per ciascuna classe e comparabili con la situazione del sistema nel suo complesso.

I risultati delle prove, analizzati nel dettaglio dal NIV costituiranno, insieme agli altri elementi conoscitivi della scuola, la base per l'attuazione di processi di autovalutazione e di miglioramento.

9.2. Prove Invalsi studenti con bisogni educativi speciali

Il D.Lgs. 62/2017, che regola le modalità di svolgimento personalizzate delle Prove Invalsi per gli studenti con BES, specifica che:

1. hanno diritto ad una modalità di svolgimento delle prove Invalsi con **misure compensative o dispensative**, gli studenti con:
 - **disabilità certificata**
 - **con certificazione di DSA**
2. svolgono le Prove Invalsi nella **modalità canonica** gli alunni con:
 - **altri disturbi evolutivi, diversi dai DSA (in questi casi, in presenza di una certificazione si possono avere misure compensative)**
 - **svantaggio socio-economico, culturale, linguistico**
 - **disagio comportamentale/relazionale.**

9.3. Prove per gli allievi con certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con disabilità partecipano alle Prove Invalsi secondo le modalità previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato.

In base a tale documento il C.d.C. di concerto con i genitori può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.

9.4. Prove per gli allievi con certificazione ai sensi della Legge n. 170/2010

Gi studenti con DSA partecipano alle Prove Invalsi secondo le modalità previste dal proprio PDP. In base a quanto previsto dal proprio Piano, lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con l'ausilio di **misure compensative**, quali:

- tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
- dizionario e/o calcolatrice
- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia.

Nel caso della **Prova di Inglese**, se il PDP prevede l'esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall'insegnamento della lingua straniera, **lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l'intera Prova nazionale.**

Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese **non ricevono al termine del loro percorso di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell'Invalsi.**

9.5. Prove per le altre tipologie di BES

Alunni con **svantaggio socio-economico, culturale, linguistico** o con **disagio comportamentale/relazionale** svolgono la prova nel loro formato standard.

Art.10. Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze, che descrive e attesta la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, è prevista al termine del primo biennio.

Tale valutazione deve avvenire sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale secondo quanto definito dalle Raccomandazione del Parlamento europeo e dal Consiglio del 18 dicembre 2006 e, che trovano applicazione con l'innalzamento dell'obbligo di istruzione finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico- tecnologico, asse storico-sociale), ai sensi del art.4 del DM 139 /07, (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione).

Il modello di certificazione delle competenze è unico su tutto il territorio nazionale.

Certificato delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo scolastico

Il consiglio di classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, procede alla certificazione dell'obbligo di istruzione per ciascun alunno che ha assolto l'obbligo della durata di 10 anni e compila il modello adottato con il DM n. 9 del 27 gennaio 2010.

Relativamente agli allievi con giudizio sospeso la certificazione verrà compilata nello scrutinio del recupero D. F.

Art. 11. Valutazione e certificazione delle competenze in PCTO

I percorsi PCTO vengono organizzati dalla funzione strumentale in collaborazione con i referenti dei diversi indirizzi di studio e in coerenza con il PTOF della scuola.

È importante, inoltre, sottolineare il ruolo centrale dei C.d.C. nella co-progettazione dei percorsi PCTO, nella gestione e realizzazione degli stessi, nella valutazione del raggiungimento dei traguardi formativi:

- In fase di progettazione, la funzione strumentale, il referente di indirizzo, il C.d.C., i tutor interni ed esterni (se previsti), definiscono i traguardi formativi dei percorsi, in termini di competenze trasversali, competenze sociali e civiche e/o professionali attese.
- Nella attuazione della propria programmazione disciplinare ciascun docente implementa le competenze, promosse negli studenti attraverso i PCTO, rendendoli coerenti con il proprio insegnamento e con le scelte del Consiglio di classe.
- Nella fase di verifica del raggiungimento dei traguardi formativi relativi ai PCTO, è necessario conciliare la dinamica di apprendimento legata ai percorsi in esame con la normativa sulla valutazione dettata dal D.P.R. 122/2009, che prevede l'espressione di un voto numerico sul profitto raggiunto nei singoli insegnamenti. In sede di scrutinio finale ciascun consiglio di classe, nell'esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi e comportamentali raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello delle competenze acquisite durante la realizzazione dei percorsi PCTO, riportate nella "**Tabella di valutazione del Consiglio di classe dei percorsi PCTO**".

11.1. Criteri di Valutazione Percorsi PCTO

Il percorso PCTO viene valutato, dal tutor interno ed esterno (se presente) sulla base delle competenze riportate nella tabella seguente, secondo tre livelli di competenza raggiunto: Alto (A), Medio (M), Non adeguato (N). L'assiduità della frequenza rappresenta un ulteriore criterio di valutazione.

Tabella indicatori competenze acquisite

Descrizione competenze		Livello di competenza raggiunto* (barrare con una X)		
		A	M	N
COMPETENZE TRASVERSALI (soft skills)				
1. Autonomia				
2. Capacità di pianificare ed organizzare				
3. Capacità di osservazione				
4. Capacità di valutazione/di orientamento				
5. Capacità di Problem Solving				
6. Precisione/Attenzione ai dettagli				
7. Capacità di apprendere in maniera continuativa				
8. Impegno, responsabilità e determinazione nel conseguire gli obiettivi				
9. Capacità comunicativa/Gestione delle informazioni				
10. Capacità relazionali				
11. Fiducia in sé stessi/ Equilibrio/Tolleranza/Resistenza allo stress				
12. Flessibilità/Adattabilità				
13. Intraprendenza/Spirito d'iniziativa/Creatività				
Competenze sociali e civiche	14. Capacità di collaborare			
	15. Capacità di mediare/negoziare/affrontare e risolvere conflitti			
	16. Capacità di lavorare in gruppo e di portare a termine i compiti assegnati			
	17. Leadership / Capacità di coordinamento e gestione del lavoro di squadra			
	18. Rispetto del lavoro altrui			
	19. Capacità di aiutare chi è in difficoltà			

TITOLO III

RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI E SOSTEGNO SCOLASTICO

Le attività di recupero e integrazione sono programmate dal Collegio dei docenti, che ne detta le linee guida. Esse si fondano sull'individuazione, da parte dei Dipartimenti, dei nuclei fondanti delle discipline, delle competenze chiave e delle metodologie più adatte al recupero dei contenuti.

Art.12. Programmazione delle attività di recupero/integrazione

In merito alle modalità di attuazione dei corsi di recupero, il C.D. delibera quanto segue:

All'inizio dell'anno scolastico	Attività di primo sostegno agli studenti in difficoltà.
Dopo gli esiti del primo quadrimestre	<p>Il recupero delle insufficienze gravi del quadrimestre è effettuato secondo diverse modalità.</p> <p>In orario extracurricolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primo biennio: attivazione di corsi di recupero in Italiano, Matematica e Inglese, in quanto materie oggetto delle prove INVALSI; - secondo biennio: attivazione di corsi di recupero in Matematica e in una disciplina specifica di indirizzo (quella con il numero più alto di insufficienze). <p>I corsi di recupero extracurricolare verranno attivati solo in presenza di almeno 8 alunni richiedenti.</p> <p>Le famiglie, che non intendano avvalersi dei corsi di recupero attivati dalla scuola, devono</p>

ALLA VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI

	darne comunicazione scritta mediante apposito modulo da consegnare in segreteria didattica.
--	---

	<p>In orario curriculare: Per le discipline per le quali non vengono previste attività di recupero extra-curricolari i docenti provvederanno</p> <ul style="list-style-type: none"> - a effettuare pause didattiche nella settimana a partire dalla seconda metà del mese di febbraio, al fine di chiarire e, eventualmente, consolidare e potenziare i nodi concettuali di ogni disciplina; - forniranno agli alunni materiale didattico utile per uno studio autonomo. <p>Al termine delle attività di recupero, a prescindere dalla modalità di attuazione, il docente della disciplina programma una di verifica di recupero e ne dà comunicazione alla famiglia tramite RE Argo.</p>
<p>Dopo gli esiti del secondo quadrimestre</p>	<p>Corsi di recupero estivi organizzati dalla scuola</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività di recupero, svolta di norma nei mesi di luglio e/o agosto. <p>I corsi di recupero extracurricolare verranno attivati solo in presenza di almeno 8 alunni richiedenti.</p> <p>Le famiglie, che non intendono avvalersi dei corsi di recupero attivati dalla scuola, devono darne comunicazione scritta mediante apposito modulo da consegnare in segreteria didattica.</p> <p>Studio autonomo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiale utile al recupero del debito formativo. <p>I docenti delle discipline interessate, tramite la bacheca del RE Argo, pubblicano il materiale che lo studente utilizzerà autonomamente per il recupero del D.F.</p>
<p>In itinere</p>	<p>Il docente, qualora lo ritenga necessario o quando venga presentata esplicita richiesta da parte degli allievi, può attivare momenti di recupero/ integrazione dei contenuti/abilità nonché azioni finalizzate alla valorizzazione e al potenziamento delle eccellenze.</p> <p>Tutte le attività verranno debitamente annotate sul RE Argo per la condivisione con le famiglie. Ciascun docente provvederà a verificare i risultati di tali attività registrandoli su RE Argo.</p>

Art.13. Strategie e metodi di recupero

Le strategie attivate sono diversificate:

- ✓ semplificazione dei contenuti proposti /ripresa dei contenuti essenziali
- ✓ riepilogo per nodi concettuali
- ✓ elaborazioni di schemi di sintesi, mappe, grafici, ecc.
- ✓ indicazioni per la stesura di appunti
- ✓ chiarimenti ed esercizi individualizzati da svolgere a casa e in classe
- ✓ attività di studio guidato con riflessioni sul metodo di lavoro
- ✓ attività di peer education
- ✓ promozione di attività di tutoring fra gli allievi
- ✓ gruppi di studio per livello
- ✓ esercitazioni aggiuntive a casa e a scuola
- ✓ attività didattiche su piattaforme e-learning
- ✓ attività didattiche learning by doing

Art.14. Strategie e metodi per ridurre il numero di giudizi sospesi

Per ridurre il numero dei giudizi sono previste “azioni” diversificate:

- far precedere la verifica scritta da un’esercitazione svolta in classe (l’esercitazione ha lo scopo di far familiarizzare l’alunno con i temi oggetto di verifica e rendere meno traumatica la verifica stessa)
- monitorare continuamente il livello di apprendimento attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione;
- favorire l’autovalutazione fornendo schede di valutazione della prova
- favorire il feedback e la valutazione formativa
- allenare la memoria, anche quella visiva, con possibili gare di classe o d’istituto per classi parallele
- offrire ai ragazzi la possibilità di colmare le proprie carenze formative anche mediante la presentazione di lavori personali o di gruppo (realizzazione di interviste, di brevi video, di poster, di una newsletter on line o di un podcast, di mappe concettuali, infografiche, ecc)

Art.15. Modalità di realizzazione della verifica per alunni con sospensione del giudizio / debito formativo

I docenti verificano il superamento del DF attraverso prove scritte semi-strutturate /grafiche/pratiche/ e verifiche orali sugli argomenti riportati nella scheda di recupero D.F. consegnata ai genitori al momento della comunicazione del Giudizio Sospeso.

TITOLO IV VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Premessa

L’azione educativa mira a diffondere la piena consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri.

La valutazione del comportamento affrisce all’area degli obiettivi formativi ed educativi e contribuisce ad accrescere i valori di convivenza civile, consapevolezza dei valori di cittadinanza e senso di appartenenza alla comunità scolastica.

L’azione educativa favorisce il processo di autovalutazione e auto-osservazione da parte dei singoli allievi e del gruppo classe al fine di accrescere il senso di responsabilità e di costruire una cultura dell’autovalutazione.

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. Nello specifico, considerata la valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione progressi e miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui sopra.

Art. 16. Riferimenti normativi

- ✓ D.P.R. n. 235/2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- ✓ Nota Ministeriale del 31 luglio 2008 – prot. n. 3602/P0.
- ✓ L. n. 169 del 30 ottobre 2008 (Conversione in legge del D.L. n. 137/2008).
- ✓ D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 – Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento.
- ✓ C.M. n. 10 del 23 gennaio 2009 – Valutazione degli apprendimenti e del comportamento
- ✓ C.M. n.46 del 7 maggio 2009 – scuola secondaria di secondo grado (A.S. 2008/2009)
- ✓ D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009- Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
- ✓ valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
- ✓ Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5, art. 4

Art. 17. Criteri di valutazione del comportamento

Il voto di comportamento è unico e viene assegnato a ciascuno studente in base ai criteri deliberati dal C.D, nella cui scelta si è orientato, principalmente, verso le competenze sociali e civiche:

- Rispetto verso sé stessi, verso gli altri, verso le strutture scolastiche e verso l'ambiente
- Interazione con le componenti della comunità scolastica (Relazionalità ed interesse)
- Responsabilità e Padronanza (Impegno nello studio e impegno verso gli altri, autocontrollo e gestione del sé)

Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 1.09.2008 n. 137 e al DPR. 22.06.2009, n. 122, la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, in base alla griglia di valutazione approvata a livello collegiale, concorre alla media della valutazione complessiva.

La valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente e, in tale contesto, vanno collocati anche le sanzioni disciplinari, come rappresentate nel Regolamento d'Istituto e incoerenza con il Patto educativo di corresponsabilità.

La valutazione viene effettuata tenendo conto degli indicatori, con relativo punteggio, previsti nella Griglia di Valutazione del comportamento.

La griglia presenta due indicatori e relativi descrittori:

<p>Indicatore n. 1 Atteggiamento relativo all'attività didattica</p>	<ul style="list-style-type: none"> - impegno nello studio e nell'apprendimento collaborativo - partecipazione al dialogo educativo, anche con contributi personali - puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati e nel sottoporsi a verifica scritta/orale/grafica/pratica
<p>Indicatore n. 2 Acquisizione di una coscienza civile</p>	<p>Comportamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto delle regole di civile convivenza - rispetto del prossimo, delle cose altrui e degli ambienti - rispetto del Regolamento d'Istituto <p>Autonomia e responsabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autocontrollo ed autovalutazione - assunzione dei propri doveri scolastici con consapevolezza del proprio ruolo <p>Puntualità nei tempi scolastici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolarità della frequenza - rispetto degli orari di ingresso/uscita

Art. 18. Modalità di calcolo del voto

Il voto nel comportamento è il risultato della somma, arrotondata per eccesso, dei punteggi parziali assegnati all'Indicatore n.1 e all'Indicatore n.2.

Art.19. Motivazioni del voto 5

Il voto 5 corrisponde ad un comportamento assolutamente non adeguato, correlato a grave violazione/i del Regolamento d'Istituto/recidive, come previsto dai commi 7, 8, 9 dell'art. 4 DPR 24/06/1998 n.249 e successive modificazioni.

TITOLO V

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA/SOSPENSIONE DI GIUDIZIO

Art. 20. Criteri generali per l'ammissione alla classe successiva

Sarà ammesso alla classe successiva **l'alunno che**:

- b) abbia frequentato l'ultima classe per almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale di lezione;
- c) consegua nello scrutinio finale un voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
- d) consegua nello scrutinio finale una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (art. 6, comma

**ALLA VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI**

1,D.P.R.22/6/2009, N.122);

- e) possa raggiungere autonomamente, attraverso lo studio individuale, gli obiettivi minimi fissati dalla programmazione disciplinare, non avendo riportato un quadro diffuso di insufficienze, visto il miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale;
- f) possa seguire il programma di studi dell'anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base dell'impegno e la partecipazione nello studio, della frequenza, della capacità di recuperare e delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.

Gli studenti con giudizio sospeso, che risultano assenti non giustificati agli esami di recupero del D.F. o che non che non superano la verifica del D.F., non vengono ammessi alla classe successiva.

Art. 21. Motivazione non ammissione alla classe successiva

Il C.di C. procede alla non ammissione alla classe successiva basandosi sulla constatazione dell'insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale dello studente, venendo in rilievo requisiti indispensabili per accedere alla classe successiva.

Il giudizio di non ammissione si basa sulla non idoneità dell'alunno ad affrontare con profitto la classe successiva, ritenendo che neanche uno studio intensivo durante il periodo estivo possa consentire il recupero dei contenuti minimi delle discipline insufficienti.

Il C.di C. motiva la non ammissione con un giudizio articolato e completo nel quale vengono evidenziati i seguenti punti:

- il numero e la gravità delle insufficienze riportate
- lo scarso impegno mostrato durante le attività didattiche
- la mancata risposta a qualsiasi sollecitazione da parte dei docenti
- la mancata partecipazione e/o con disinteresse alle attività di ampliamento dell'offerta formativa
- la non frequenza o la frequenza saltuaria a corsi di recupero extra-curricolari organizzati dalla scuola
- il livello di preparazione e di maturazione inadeguati per poter accedere alla classe successiva

La non ammissione alla classe successiva viene notificata ai genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale prima della pubblicazione ufficiale degli esiti dello scrutinio sul RE Argo.

Art. 22. Sospensione giudizio

Il C. di C. procede alla sospensione del giudizio nel caso in cui l'alunno presenti delle insufficienze in alcune discipline che possono essere recuperate con un uno studio intensivo nel periodo estivo.

Il numero di discipline insufficienti non deve essere più di quattro.

La sospensione del giudizio viene notificata ai genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale prima della pubblicazione ufficiale degli esiti dello scrutinio sul RE Argo, mediante apposita comunicazione per il tramite dell'ufficio di segreteria.

Per il recupero delle insufficienze l'allievo potrà usufruire di corsi di recupero estivi se organizzati dalla scuola o procedere con un recupero autonomo utilizzando il materiale e le indicazioni fornite dal docente della singola disciplina.

Gli alunni sono tenuti a dimostrare il recupero delle competenze e dei requisiti minimi, propri delle discipline interessate dalla sospensione, nella sessione d'esame dedicata.

La verifica del D.F. viene effettuata mediante prove scritte semi-strutturate/grafiche/ orali, appositamente predisposte dal docente curriculare.

Il calendario delle prove scritte semi-strutturate/ grafiche/orali viene pubblicato sul sito della scuola entro il mese di luglio.

Agli alunni viene fornito sulla bacheca del RE Argo, materiale appositamente selezionato dal docente curriculare, per favorire il recupero del D.F. in forma autonoma.

In sede di integrazione dello scrutinio finale, il Consiglio di Classe procede alla valutazione complessiva dello studente, la cui ammissione alla classe successiva viene motivata attraverso un giudizio che tiene **conto non solo dei risultati delle prove di verifica svolte**, ma soprattutto:

- dell'impegno e dell'interesse dimostrati,
- del desiderio di voler colmare le proprie lacune,
- dei progressi raggiunti con la frequenza dei corsi di recupero/studio autonomo
- dei miglioramenti rispetto al livello di partenza.

Gli alunni, che dimostrano di aver recuperato le loro carenze, sono ammessi alla classe successiva e, in base alla classe di appartenenza, viene loro attribuito il **credito scolastico**.

Art. 23. Criteri generali per la ripetenza nella stessa classe/cambio d'indirizzo

- a) Gli studenti non ammessi alla classe successiva sono iscritti direttamente nella classe della sezione di provenienza, compatibilmente con la capienza numerica della stessa (è assegnata la precedenza agli studenti non ripetenti).
- b) Le richieste d'iscrizione degli studenti interni non ammessi alla classe successiva, in classi diverse da quella di provenienza, sono accolte solo previo colloquio con il DS o con i suoi Collaboratori, analizzata la richiesta e vista la capienza numerica delle classi.
- c) Non è ammessa l'iscrizione di studenti maggiorenni nelle classi del 1° biennio. L'età massima consentita per l'iscrizione è fissata a 20 anni (solo in classe 5^a).
- d) Il cambio di d'indirizzo avviene sulla base della normativa vigente, compatibilmente con la consistenza numerica delle classi e vista la necessità di esami integrativi obbligatori a settembre per l'ammissione a indirizzi di studio diversi da quella di provenienza. Il cambio di indirizzo, valido per l'a.s. successivo, deve essere richiesto all'atto dell'iscrizione (gennaio/giugno/settembre prima dell'inizio delle lezioni).

Art. 24. Criteri generali per l'iscrizione per la 3^a volta nella stessa classe

L'alunno viene iscritto per la 3^a volta nella stessa classe solo se disabile o se, nell'anno precedente, non è stato promosso a causa di gravi motivi di salute.

Art. 25. Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato

È ammesso all'Esame di Stato l'alunno che:

1. abbia frequentato l'ultima classe per almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale di lezione, ferme restando le deroghe stabilite dal Collegio Docenti;
2. consegua nello scrutinio finale un voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
3. consegua nello scrutinio finale una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto (art. 6, comma 1, D.P.R.22/6/2009, N.122).

Relativamente al punto 3, si precisa che, nel caso di alunni che presentino una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato (articolo 13/2, lettera d), D.lgs. 62/2017).

Art. 26. Deroghe

Il D.P.R. 122 del 2009, art. 14 comma 7, stabilisce che le istituzioni scolastiche possono prevedere, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al monte ore di cui all'art.(precedente). Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che le stesse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Si elencano possibili tipologie di assenze derogabili:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- assenze per malattie contagiose e/o isolamento per SARS-Cov 2;
- terapie e/o cure programmate/patologie alunni disabili;
- donazioni di sangue;
- giorni di sciopero del personale scolastico;
- giorni di assenza del mese di giugno;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese.

TITOLO VI CREDITO SCOLASTICO

Riferimenti normativi

D. Leg. n. 62 del 13 aprile 2017, Art. 15

D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno per i percorsi quinquennali e nel secondo, terzo e quarto anno per il percorso sperimentale quadriennale. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

Art. 27. Criteri per l'attribuzione del credito scolastico

Per l'attribuzione del credito scolastico, si rimanda alle direttive ministeriali che verranno emanate nel corso dell'a.s.. Il legislatore nella tabella "Attribuzione del credito scolastico", definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Art. 28. Criteri per l'attribuzione del credito scolastico adottati dal Collegio Docenti

L'art. 15 del d.lgs. n. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dall'Esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta su cento.

Per la determinazione del Credito Scolastico, all'interno della banda di oscillazione prevista dalla tabella A, allegata al d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, si tiene conto dei seguenti parametri:

- 1) Media dei voti di fine a.s.;
- 2) Partecipazione all'attività didattica con particolare riferimento:
 - a) alla frequenza assidua;
 - b) all'impegno scolastico e all'interesse per il dialogo educativo;
- 3) Partecipazione alle attività complementari organizzate dalla scuola;
- 4) Partecipazione alle attività complementari organizzate da Enti Esterni.

Nell'attribuzione del credito scolastico (C.S.) si precisa quanto segue:

1) Quantificazione della quota di C.S. determinata dalla media dei voti riportati:

media	da X,01	a	X,15	punti 0,10
media	da X,16	a	X,50	punti 0,20
media	da X,51	a	X,75	punti 0,30
media	da X,76	a	X+1	punti 0,40
media	da 9,01	a	10	punti 0,50

2) Quota di C.S. determinata dalla partecipazione all'attività didattica:

a) **Frequenza:** $\geq 80\%$ delle ore totali punti 0,10

b) **Impegno ed interesse** (Partecipazione attiva durante le lezioni e puntualità nelle consegne) punti 0,20

3) Quota di C.S. determinata dalla partecipazione alle attività complementari organizzate dalla Scuola quali ampliamento dell'offerta formativa:

punti 0,20 (valore cumulativo)

(Nota: dette attività danno luogo all'attribuzione del relativo punteggio solo a condizione che l'alunno abbia frequentato almeno il 75% delle ore previste e che il docente responsabile della gestione dell'attività stessa attesti per iscritto che l'alunno ha partecipato con sufficiente profitto).

4) Quota di C.S. determinata dalla partecipazione ad attività complementari non organizzate dalla Scuola (credito formativo):

punti 0,10 (valore cumulativo)

Verranno prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, qualificate esperienze extrascolastiche inerenti alle attività culturali, artistiche e formative, coerenti all'indirizzo di studio e riconosciute valide secondo il dettato della vigente normativa.

La valutazione del credito formativo non sarà effettuata in base alle singole certificazioni presentate da ciascun candidato, bensì alla qualità sommativa delle medesime.

Il Collegio dei Docenti ha stabilito i seguenti criteri relativi alla valutazione dei crediti formativi:

<p>a) ATTIVITA' DIDATTICHE :</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Certificazioni informatiche❖ Certificazioni linguistiche
<p>b) ATTIVITA' SPORTIVE:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ devono essere svolte presso associazioni riconosciute dalle federazioni Nazionali ;❖ l'attività agonistica, svolta ad un livello non inferiore a quello provinciale, deve comportare il conseguimento di risultati significativi (qualificazione entro il terzo posto) ;❖ non sono prese in considerazione attività, quali ad esempio la partecipazione ad un corso di nuoto, ad un torneo di calcetto dell'istituto etc.
<p>c) ATTIVITA' CULTURALI:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ devono essere svolte presso associazioni ed istituti (pubblici o privati) qualificati a livello nazionale, regionale , provinciale o comunale e debitamente certificate.
<p>d) ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ devono essere svolte presso associazioni riconosciute e debitamente certificate (minimo 8 ore complessive)❖ la frequenza di appositi corsi di formazione deve essere di almeno 20 ore. <p>Si ritiene opportuno, inoltre, sottolineare l'importanza della descrizione accurata delle esperienze e delle competenze acquisite, con particolare riferimento agli enti, associazioni, ecc., che hanno effettuato il rilascio.</p>
<p>(Nota: Tali attività danno luogo all'attribuzione del punteggio solo a condizione che siano debitamente certificate e siano state svolte fra il 16 maggio dell'a.s. precedente e il 15 maggio dell'a.s. in corso.</p> <p>La certificazione rilasciata dall'Ente, presso il quale sono state svolte le attività extrascolastiche, dovrà essere redatta su carta intestata e recare timbro e firma ben visibili del dirigente o legale rappresentante. Se l'allievo è impossibilitato a produrre la certificazione rilasciata dall'ente presso il quale è stata svolta l'attività può utilizzare il modello di Autocertificazione)</p>
<p>e) ATTIVITÀ LAVORATIVE (minimo 20 ore)</p> <p>devono essere svolte nell'arco di tempo dal 1 settembre al 15 maggio dell'a.s. in corso</p> <p>devono essere debitamente certificate dal datore di lavoro (mediante busta paga o voucher)</p> <p>il rapporto di lavoro deve essere regolarizzato secondo le vigenti normative, anche se si tratta di esperienze collaborative saltuarie.</p>

Osservazioni:

- con un punteggio con la parte decimale pari o superiore a 50 centesimi, il Consiglio di Classe attribuisce il punto intero superiore della banda di oscillazione
- con un punteggio con la parte decimale inferiore a 50 centesimi il Consiglio di Classe attribuisce il

**ALLA VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI**

punteggio intero inferiore della banda di oscillazione